



Venerdì 26/07/2024

## **Regime lavoratori impatriati e incentivo all'esodo**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con Risoluzione n. 40 del 23 luglio l'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito in merito all'applicabilità del "regime speciale per lavoratori impatriati" alle indennità corrisposte a titolo di incentivo all'esodo e a titolo di importo transattivo.

Secondo la normativa, ricorda l'Agenzia, sono esclusi dal regime speciale i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef, compresi quelli ai quali l'imposta si applica separatamente, come le suddette indennità.

Dunque, il dipendente che ritenga più<sup>1</sup> favorevole far concorrere al reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione separata, al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dal "regime speciale per lavoratori impatriati", dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta, potrà rivolgersi al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, che procederà, in sede di assistenza e previa verifica dei presupposti, a riliquidare l'imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.

Con particolare riferimento alla vicenda dell'interpello, le somme erogate ai dipendenti che preferiscono assoggettare a tassazione ordinaria anziché separata le somme ricevute a titolo di "incentivo all'esodo" e di "importo transattivo" in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, sono soggette, in generale, al regime della tassazione separata fino all'importo di 1 milione di euro e al regime della tassazione ordinaria, per la quota parte eccedente detto importo.

Pertanto, fino al suddetto importo, l'Istante, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà applicare il regime della tassazione separata.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>